

Movimento politico



per difendere i diritti dei cittadini! rappresentato da

Giorgio Ghiringhelli

Via Ubrio62

6616 Losone

Losone, martedì 27 marzo 2007

All'alto

Tribunale federale

Av. Du Tribunal fédéral 29

1000 Losanna 14

RICORSO IN MATERIA DI DIRITTO PUBBLICO

Per violazione del diritto di voto dei cittadini (art. 82 lett. c LTF)

Che presenta

Giorgio Ghiringhelli, Via Ubrio, 6616 Losone

Avverso la decisione n. 1023 del

Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino

in materia di ammissione delle candidature per le elezioni cantonali del 1. aprile 2007

I FATTI

- A. Sul Foglio Ufficiale no. 100/2006 del 15 dicembre 2006 è stata pubblicata la convocazione delle assemblee dei Comuni del Cantone Ticino per l'elezione del Gran Consiglio e del Consiglio di Stato per il periodo 2007-2011. Il decreto indicava che le proposte dei candidati avrebbero dovuto essere depositate in doppio esemplare originale presso la Cancelleria dello Stato a Bellinzona entro le 18:00 di lunedì 12 febbraio 2007. Le proposte avrebbero pure dovuto essere firmate da almeno 50 proponenti.
- B. Il 22 dicembre 2006 è stata pubblicata sul Foglio Ufficiale la modifica dell'art. 60 cpv. 3 LEPD, il quale recita: *"Alla proposta devono essere unite la dichiarazione di accettazione firmata dal candidato e l'estratto del casellario giudiziale. Il regolamento disciplina i dettagli"*. Il regolamento di applicazione, al nuovo art. 24 cpv. 1 RALEDP, è previsto quanto segue: *"È valido ai fini della presentazione della candidatura l'estratto del casellario giudiziale rilasciato nei sei mesi precedenti la data dell'elezione; esso deve essere presentato in originale alla Cancelleria dello Stato"*.

Tutti i partiti interessati a prendere parte alle elezioni cantonali sono stati informati di tali modifiche legislative con l'invio, in data 14 novembre 2006, delle Direttive per le elezioni cantonali del 2007. Tali direttive sottolineavano esplicitamente alla cifra 7 quanto segue: *"All'atto di deposito delle proposte di candidatura è obbligatoria la presentazione dell'estratto del casellario giudiziale, unitamente alla dichiarazione di accettazione del candidato. Il casellario giudiziale costituisce un requisito di validità della candidatura"*.

Alla cifra 11 delle Direttive era pure specificato che *“L'imperfetta designazione di un candidato o la sua mancata adesione o la mancata presentazione del casellario giudiziale comporta tuttavia solo lo stralcio dello stesso”*.

Successivamente, tramite Foglio Ufficiale no. 56/2006, i partiti interessati vennero informati del fatto che l'estratto del casellario giudiziale, per essere valido, non doveva essere stato rilasciato prima dei sei mesi antecedenti le elezioni del 1. aprile 2007.

- C. Il 2 febbraio 2007 il sottoscritto ricorrente ha inviato un messaggio e-mail al segretario del Consiglio di Stato, signor Carmelo Marazza, segnalandogli che probabilmente uno dei candidati della lista del Guastafeste non sarebbe ancora stato in possesso dell'estratto del casellario giudiziale il giorno previsto per il deposito delle liste e pertanto chiese lumi sul da farsi. Lo stesso giorno il signor Marazza rispose che i termini *“saranno stabiliti dal CdS martedì 13 febbraio con scadenza venerdì 16 febbraio”*.

Con e-mail del 6 febbraio 2007 l'Ufficio votazioni e elezioni, per il tramite della signora Guidotti, informò nuovamente tutte le segreterie dei partiti sulle disposizioni concernenti l'estratto del casellario giudiziale, rendendo attenti del fatto che il tempo di attesa per l'ottenimento di tale documento era di 10 giorni. Nello stesso messaggio veniva inoltre specificato che l'Ufficio Federale di Giustizia trattava prioritariamente le domande inviate per posta “express” e che per tali richieste, se pervenute entro le ore 16:00, l'invio dell'estratto avveniva il giorno stesso mediante posta prioritaria. Il messaggio si concludeva con l'invito a voler mettere in atto i passi necessari affinché gli estratti del casellario giudiziale fossero allegati alle proposte di candidature al momento del deposito delle stesse, ossia entro il 12 febbraio 2007.

D. Il 12 febbraio 2007 una quarantina di candidati non era in possesso dell'estratto del casellario giudiziale. Il Consiglio di Stato ha quindi assegnato loro un termine di 3 giorni per esibire il documento mancante, facendo riferimento all'art. 62 cpv. 1 LEDP.

Il giorno della scadenza, ossia il 19 febbraio 2007 alle ore 18:00, vi erano ancora 9 candidati che non avevano consegnato il proprio estratto del casellario giudiziale. In un comunicato diramato il 20 febbraio 2007 il Consiglio di Stato ha annunciato di avere ammesso le candidature di questi 9 candidati con la motivazione che gli stessi *"hanno inoltrato la domanda per il rilascio dell'estratto prima dei termini di deposito"*.

Il sottoscritto ha inoltrato un ricorso al Consiglio di Stato contro tale decisione, chiedendo lo stralcio dalle liste dei 9 candidati che non avevano consegnato l'estratto del casellario giudiziale entro il 19 febbraio 2007.

Con decisione del 28 febbraio il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso del sottoscritto, a motivo che non vi è una sufficiente base legale per operare lo stralcio delle candidature così come richiesto col ricorso.

Contro tale decisione il sottoscritto ricorre al Tribunale federale per violazione dei diritti politici dei cittadini giusta l'art. 82 lett. c LTF chiedendo che la decisione sia annullata e che il gravame venga rinviato al Consiglio di Stato del Cantone Ticino per nuovo giudizio.

Qualora il presente ricorso fosse dichiarato inammissibile o respinto il sottoscritto chiede che venga confermata la prassi della gratuità della procedura dinanzi al Tribunale federale in materia di diritti politici dei cittadini.

IN DIRITTO

I. Preliminarmente

1. Il ricorrente osserva che il Consiglio di Stato ha ommesso di indicare nel dispositivo della sentenza i rimedi giuridici conformemente all'art. 112 cpv. 1 lett. d LTF. Va rilevato che già nel dispositivo della sentenza n. 315 del 16 gennaio 2007, contro la quale era stato presentato un ricorso in materia di diritto pubblico, il Consiglio di Stato si era "dimenticato" di indicare il rimedio giuridico.

Il sottoscritto ricorrente chiede pertanto che il Consiglio di Stato venga esplicitamente invitato a rispettare i dettami della LTF.

II. Ricevibilità del ricorso

2. Il Tribunale federale giudica i ricorsi concernenti il diritto di voto dei cittadini nonché le elezioni e votazioni popolari (art. 82 lett. c LTF) per violazione delle disposizioni cantonali in materia di diritto di voto dei cittadini e di elezioni e votazioni popolari (art. 95 lett. d LTF). Non essendo adempiuta alcuna eccezione prevista all'art. 83 LTF il presente ricorso in materia di diritto pubblico è ammissibile.

3. La legittimazione a ricorrere in materia di diritti politici è data ad ogni cittadino avente diritto di voto indipendentemente da un eventuale interesse personale (89 cpv. 3 LTF; DTF 130 I 290 consid. 1.2, 129 I 185 consid. 1.3 pag. 188; sentenza 1P.369/2004 del 13 giugno 2005 consid. 1.2). Il sottoscritto, essendo iscritto nei registri elettorali del Comune di Losone, è pacificamente legittimato a ricorrere.

4. Il ricorso in materia di diritto di voto dei cittadini nonché le elezioni e votazioni popolari è ammissibile, in materia cantonale, contro gli atti delle autorità cantonali di ultima istanza (art. 88 cpv. 1 lett. a LTF).

La decisione del Consiglio di Stato di ritenere valide le candidature di 9 cittadini che non erano accompagnate dall'estratto del casellario giudiziale presa su ricorso presentato dal sottoscritto è una decisione contro la quale non può essere presentato un rimedio giuridico a livello cantonale (l'art. 163 LEDP). Trattasi quindi di una decisione di un'autorità cantonale di ultima istanza giusta l'art. 88 cpv. 1 lett. a LTF.

5. Il ricorso contro una decisione deve essere presentato al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Sono però previste delle eccezioni (art. 100 cpv. 2-4 LTF).

La decisione del Consiglio di Stato non riguarda né una votazione federale né l'elezione del Consiglio nazionale. Al presente ricorso è quindi applicabile il termine ordinario di 30 giorni.

Il ricorrente ha ritirato la decisione contestata il giorno 01.03.2007 presso l'ufficio postale di Losone. Il termine per presentare il ricorso scade quindi il 02.04.2007 (combinati art. 100 cpv. 1 e 45 cpv. 1 LTF). Ne consegue che il presente ricorso è tempestivo.

6. Secondo costante giurisprudenza, applicabile anche al ricorso per violazione del diritto di voto (DTF 116 la 359 consid. 2a, 114 la 427 consid. 1c, 104 la 226 consid. 1b), il Tribunale federale esamina le censure sollevate unicamente se il ricorrente ha un interesse pratico e attuale alla loro disamina, rispettivamente all'annullamento del giudizio impugnato (DTF 127 III 429 consid. 1b, 41 consid. 2b e rinvii). Quest'esigenza assicura che il Tribunale federale statuisca, nell'interesse dell'economia processuale, su questioni concrete e non soltanto teoriche (DTF 125 I 394 consid. 4a).

„Das Interesse an der Beschwerdeführung ist aktuell und praktisch, wenn der erlittene Nachteil im Zeitpunkt der Beurteilung durch das Bundesgericht noch besteht und durch die beantragte Aufhebung des angefochtenen Hoheitsaktes beseitigt würde“ (WALTER KÄLIN, Das Verfahren der staatsrechtlichen Beschwerde, Bern 1984, S. 244).

Verosimilmente la sentenza del Tribunale federale verrà emessa ad elezioni cantonali avvenute. L'interesse pratico ed attuale è dato qualora uno o più dei candidati che non hanno presentato l'estratto del casellario giudiziale dovessero

essere eletti. In effetti, se il ricorso sarà ammesso, essi dovranno lasciare la carica, poiché non erano legittimati a partecipare alle elezioni.

L'interesse pratico ed attuale è dato anche nel caso in cui i 9 candidati non dovessero essere eletti. In effetti, qualora le loro liste dovessero ottenere uno o più seggi alle elezioni, essi rivestirebbero il ruolo di subentranti ai sensi dell'art. 70 cpv. 1 LEDP. Ne consegue che essi potrebbero occupare un seggio divenuto vacante pur non avendo consegnato l'estratto del casellario giudiziale e senza che l'assunzione della carica possa essere messa in discussione.

Ad ogni modo il Tribunale federale può rinunciare eccezionalmente all'esigenza di un interesse pratico e attuale e esaminare comunque il ricorso allorché i quesiti sollevati potrebbero ripetersi in qualsiasi momento nelle stesse o in analoghe circostanze e un tempestivo esame da parte dell'Autorità di ricorso sarebbe pressoché impossibile; occorre inoltre che esista un interesse pubblico sufficientemente importante per risolverli (DTF 127 I 164 consid. 1a, 127 III 429 consid. 1b pag. 432, 125 I 394 consid. 4b).

Nella denegata ipotesi in cui il Tribunale federale dovesse negare l'interesse pratico ed attuale al presente ricorso, il sottoscritto ritiene che si dovrebbe comunque entrare nel merito dello stesso. In effetti anche un ricorso presentato in occasione delle prossime elezioni cantonali, qualora dei candidati non dovessero consegnare l'estratto del casellario giudiziale nei termini di legge, dovrebbe essere dichiarato irricevibile poiché al momento dell'esame dello stesso le elezioni avrebbero già avuto luogo. Ne consegue che il Tribunale federale sarebbe sempre ed in ogni caso impossibilitato a dirimere la vertenza tempestivamente.

L'interesse pubblico sufficientemente importante ad entrare nel merito della questione è senz'altro adempiuto già per il solo fatto che chi invoca i diritti politici non agisce per l'interesse privato personale bensì per l'interesse pubblico (DTF

114 la 272). Senz'altro configura un interesse pubblico quello di chiarire se le candidature di quei candidati che non hanno presentato l'estratto del loro casellario giudiziale nei termini di legge debbano essere mantenute oppure stralciate.

III. Nel merito

7. Il ricorrente sostiene che il Consiglio di Stato, ammettendo la candidatura dei 9 candidati che non avevano presentato l'estratto del casellario giudiziale entro le 18:00 di lunedì 19 febbraio 2007, ha erratamente applicato le norme cantonali che regolano il diritto di voto, violando così il proprio diritto di voto ai sensi dell'art. 34 Cst fed.

Giusta l'art. 60 cpv. 3 LEDP *"Alla proposta **devono** essere unite la dichiarazione di accettazione firmata dal candidato e l'estratto del casellario giudiziale"*. Da rilevare che tale capoverso contiene il verbo dovere e non potere, nel senso che il candidato è tenuto a presentare l'estratto del casellario giudiziale insieme alla proposta. Non vi è spazio alcuno per un'interpretazione diversa della norma, considerato che il testo di legge è perfettamente chiaro.

Pure il messaggio n. 5405 del Consiglio di Stato relativo alla modifica legislativa, del quale si riporta uno estratto, è chiaro: *"Con il rapporto di maggioranza del 13 febbraio 2003 la Commissione speciale Costituzione e diritti politici propone l'introduzione dell'**obbligo** per chi si candida "al potere legislativo o esecutivo, cantonale o comunale" di presentare l'estratto del casellario. La motivazione risiede nella tutela dell'"onorabilità" della carica e in una migliore informazione dell'elettore riguardo ai candidati che lo dovranno rappresentare nelle istituzioni cantonali e comunali [...]. Il Consiglio di Stato condivide queste considerazioni e pertanto con il presente messaggio propone l'introduzione dell'**obbligo** della*

*presentazione dell'estratto del casellario giudiziale, senza tuttavia proporre l'ineleggibilità per candidati con determinati precedenti penali[...]. La Commissione propone l'**obbligo** di presentazione dell'estratto del casellario giudiziale ai candidati per il Gran Consiglio, il Consiglio di Stato, il Consiglio comunale e il Municipio. Il Governo è dell'avviso che tale imposizione possa essere estesa a tutte le elezioni regolate dal diritto cantonale. Di conseguenza, oltre al Gran Consiglio, al Consiglio di Stato, al Consiglio comunale e al Municipio, dovrebbero sottostare a tale **obbligo** anche i candidati al Consiglio degli Stati e quelli alla carica di Giudice di pace e di supplente Giudice di pace".*

Non vi è pertanto alcun dubbio in merito al fatto che i candidati alle elezioni cantonali erano tenuti a presentare il loro estratto del casellario giudiziale.

Inoltre le Direttive per le elezioni cantonali del 2007 sottolineavano esplicitamente alla cifra 7 quanto segue: *"All'atto di deposito delle proposte di candidatura è **obbligatoria** la presentazione dell'estratto del casellario giudiziale, unitamente alla dichiarazione di accettazione del candidato. Il casellario giudiziale costituisce un **requisito di validità** della candidatura".*

Alla cifra 11 delle Direttive era pure specificato che *"L'imperfetta designazione di un candidato o la sua mancata adesione o la mancata presentazione del casellario giudiziale comporta tuttavia solo lo stralcio dello stesso".*

Con e-mail del 6 febbraio 2007 l'Ufficio votazioni ed elezioni, per il tramite della signora Guidotti, ha nuovamente esortato le segreterie dei partiti: *"Vi invitiamo a mettere in atto tutti i passi necessari affinché tutti **gli estratti del casellario giudiziale in originale siano allegati alla/e proposta/e di candidature al momento del deposito ossia entro lunedì 12 febbraio 2007 alle ore 18.00**".*

Insomma, conformemente alla lettera della legge e all'interpretazione che ne è stata data dapprima con le direttive della Divisione della giustizia e poi con l'e-mail dell'Ufficio votazioni ed elezioni, l'estratto del casellario giudiziale andava presentato insieme alla proposta di candidatura.

L'art. 62 cpv. 1 LEDP stabilisce che il Consiglio di Stato esamina le proposte di candidature e assegna al rappresentante dei proponenti un termine di tre giorni per rimediare a semplici vizi formali.

Una volta esaminate le candidature pervenutegli il 12 febbraio 2007, il Consiglio di Stato ha assegnato un termine di tre giorni ai candidati che non avevano presentato l'estratto del casellario giudiziale, sostenendo che l'omissione andava considerata quale vizio di forma ai sensi dell'art. 62 cpv. 1 lett. e LEDP.

Anche qui, il testo di legge è oltremodo esplicito e non dà adito ad interpretazioni di sorta: il termine per sanare vizi formali è di **tre giorni** (art. 62 cpv. 1 lett. e LEDP).

Il Consiglio di Stato ha però ammesso le candidature di quei 9 candidati che non avevano consegnato l'estratto del casellario giudiziale entro il termine di tre giorni, giustificando la propria decisione con il fatto che gli estratti erano stati richiesti all'Ufficio federale di Giustizia prima del 19 febbraio 2007, quindi entro la scadenza del termine. Esso dimentica però che il vizio da sanare era la consegna dell'estratto del casellario giudiziale al Consiglio di Stato e non la sua richiesta all'Ufficio Federale di Giustizia.

Poco importa quindi quando gli estratti sono stati richiesti; quello che contava era che essi fossero consegnati in tempo utile al Consiglio di Stato. Questo anche alla luce del concorso per la carica di Giudice di pace supplente per il Circolo di Maggia, pubblicato sul Foglio Ufficiale n. 9/2007 del 30 gennaio 2007 e sottoscritto per il Consiglio di Stato da Giorgio Battaglioni della Divisione della giustizia.

Qui di seguito viene riportato un estratto della pubblicazione:

“Art. 9 Dichiarazione di accettazione e obbligo di presentazione del casellario giudiziale (artt. 60 cpv. 2 e 3 LEDP e 24 RALEDP)

Alla proposta di candidatura devono essere unite la dichiarazione di accettazione firmata in originale dal candidato e l'estratto del casellario giudiziale in originale. È valido ai fini della presentazione della candidatura l'estratto del casellario giudiziale rilasciato nei sei mesi precedenti la data dell'elezione. Il casellario giudiziale costituisce un requisito di validità della candidatura. La mancata presentazione del casellario giudiziale del candidato comporta lo stralcio della candidatura se nel termine di tre giorni fissato dal Consiglio di Stato per rimediare a semplici vizi formali non vi si provvede (art. 62 LEDP)”.

Il Consiglio di Stato aveva quindi richiesto che la candidatura a giudice di pace supplente fosse accompagnata dall'estratto del casellario giudiziale, specificando che la candidatura sarebbe stata stralciata qualora il candidato avesse dato seguito alla richiesta nei termini fissati dal Consiglio di Stato. Da rilevare che gli articoli di legge citati e applicabili sono gli stessi di quelli in caso di candidatura per le elezioni cantonali.

Risulta quindi che il senso letterale dell'art. 62 LEDP, l'interpretazione che ne viene data con le Direttive, dai funzionari dell'Ufficio votazioni ed elezioni e in caso di pubblicazione di concorso per la carica di giudice di pace supplente è la stessa: l'estratto del casellario giudiziale va consegnato nei termini stabiliti e al più tardi entro i tre giorni assegnati per sanare il vizio di forma.

-

Alla luce di quanto esposto è chiaro che il Consiglio di Stato, ammettendo la candidatura dei 9 candidati che non avevano consegnato l'estratto del casellario giudiziale entro il 19 febbraio 2007, ha mal applicato l'art. 62 LEDP, violando in tal modo il diritto di voto del ricorrente.

A sostegno di questa tesi vi è pure l'art. 66 cpv. 1 LEDP, che prevede: *“Le proposte di candidati devono essere **definitivamente** stabilite entro le ore 18.00 del lunedì successivo a quello di deposito”*. Ebbene, come può il Consiglio di Stato stabilire le liste se non è ancora in possesso di tutti gli estratti del casellario giudiziale? Anche se gli estratti sono stati comandati presso l'Ufficio Federale di Giustizia, è infatti possibile che certi candidati alle elezioni non lo trasmettano al Consiglio di Stato nemmeno dopo che la lista è stata stabilita; in tal caso essi potrebbero quindi partecipare alle elezioni, pur non adempiendone i requisiti.

Anche per questa ragione l'interpretazione data dal Consiglio di Stato all'art. 62 LEDP viola il diritto di voto del ricorrente.

Ma non è tutto. Con risoluzione n. 1128 del 14 marzo 2003, contro la quale era stato presentato un ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale (1P.208/2003), il Consiglio di Stato così si esprimeva: *“...giusta l'art. 62 cpv. 1 lett. e LEDP. D'altronde, lo scopo di quest'ultima norma è solo quello di*

impedire lo stralcio di una proposta nel caso in cui ciò configurerebbe un formalismo eccessivo, ma non è quello di rimediare ad errori più gravi'. Lo stesso Consiglio di Stato sostiene quindi che gli errori che eccedono un vizio di forma semplice non possono essere sanati.

Ebbene, il fatto di non avere consegnato l'estratto del casellario giudiziale nei termini stabiliti, che oltretutto sono stati prorogati al fine di non cadere in un eccesso di formalismo, va considerato quale **vizio grave** che a detta dello stesso Consiglio di Stato non può più essere sanato.

Il Consiglio di Stato, permettendo ai 9 candidati di partecipare alle elezioni cantonali, ha pertanto mal applicato l'art. 62 LEDP e violato in conseguenza il diritto di voto del ricorrente.

Il Consiglio di Stato sostiene pure, facendo sua l'opinione espressa nella risposta della Divisione della giustizia, che non vi è alcuna base legale per procedere allo stralcio di quei candidati che non hanno presentato per tempo l'estratto del casellario giudiziale. Le loro candidature andrebbero quindi ammesse.

A mente del ricorrente nemmeno questa motivazione merita sostegno.

In effetti, l'art. 62 LEDP al cpv. 1 lett. a-d elenca i casi nei quali il Consiglio di Stato può assegnare un termine di tre giorni per completare o modificare le proposte, ossia: per modificare denominazioni che si prestano a confusione, per sostituire candidati stralciati d'ufficio, siccome ineleggibili, per stralciare candidati eccedenti e per completare la proposta nel caso di presentazione di

una sola proposta con un numero inferiore agli eleggendi. Il termine viene pure assegnato in caso di vizio formale (lett. e).

Il cpv. 3 dell'art. 62 LEDP stabilisce le conseguenze in caso di: mancata correzione in tempo utile della proposta, imperfetta designazione di un candidato, mancata adesione del candidato, numero superiore di candidati nella proposta.

Va rilevato che il cpv. 3 della norma **nulla dice in merito a chi non rimedia al vizio di forma nel termine assegnato di tre giorni.**

Per tornare al caso concreto, il Consiglio di Stato ha stabilito che la mancata consegna dell'estratto del casellario giudiziale entro il 12 febbraio 2007 era un vizio formale ai sensi dell'art. 62 lett. e LEDP, come poteva essere un vizio formale il fatto di consegnare una proposta in copia semplice e non in doppio oppure la dichiarazione di accettazione in copia e non in originale (cfr. risoluzione n. 1128 del 14 marzo 2003 del Consiglio di Stato).

Seguendo il ragionamento del Consiglio di Stato, il fatto di consegnare la proposta in copia semplice o la dichiarazione di accettazione in copia o omettere l'estratto del casellario giudiziale, come nel nostro caso, non avrebbe alcuna conseguenza di sorta poiché trattandosi di vizi formali manca una base legale che ne determini le conseguenze.

È chiaro però che la mancata correzione del vizio di forma nel termine assegnato non può essere priva di conseguenze; verrebbe altrimenti a mancare ogni ragione d'essere delle disposizioni legali relative alle formalità da adempiere per presentare una lista alle elezioni cantonali.

Nulla, né il testo di legge, né i lavori preparatori, lasciano intendere che siamo in presenza di un silenzio qualificato del legislatore.

Resta da stabilire, interpretando la legge, a quali conseguenze vanno incontro quei candidati che non hanno consegnato entro il 19 febbraio 2007 il loro estratto del casellario giudiziale. Le conseguenze per chi non ottempera alle disposizioni relative alla presentazione delle liste sono contenute nel cpv. 3 dell'art. 62 LEDP, per cui le conseguenze in caso di mancata correzione di un vizio formale vanno estrapolate con l'interpretazione del cpv. 3 della norma.

Il vizio di forma in questione è la mancata presentazione dell'estratto del casellario giudiziale. Il cpv. 3 dell'art. 60 LEDP stabilisce che insieme alla proposta va unita la dichiarazione di accettazione del candidato e l'estratto del casellario giudiziale. La conseguenza in caso di mancata presentazione della dichiarazione di accettazione è la seguente: il candidato va stralciato (art. 62 cpv. 3 LEDP).

Ritenuto che l'esigenza di presentare l'estratto del casellario giudiziale è entrata in vigore il 1. gennaio 2007 e che è stata introdotta nel cpv. 3 dell'art. 60 LEDP, si direbbe che il casellario giudiziale e la dichiarazione di accettazione sono stati posti sullo stesso piano di importanza. Si può quindi ragionevolmente dedurre che le conseguenze in caso di mancata presentazione dell'estratto del casellario giudiziale siano le stesse di quelle di mancata produzione della dichiarazione di accettazione.

Ne consegue che i 9 candidati che non hanno consegnato l'estratto del casellario giudiziale entro il 19 febbraio 2007 vanno stralciati in applicazione dell'art. 62 cpv. 3 LEDP.

D'altronde, la LDP al suo art. 29 cpv. 3 prevede una conseguenza analoga in caso di mancata rettifica della proposta in tempo utile: *“La proposta non rettificata in tempo utile è nulla. Se il difetto concerne soltanto un candidato, è stralciato unicamente il nome di costui”*. Indipendentemente dal vizio che concerne il solo candidato, la LDP prevede quindi lo stralcio dello stesso dalla proposta.

Il Consiglio di Stato, ammettendo la candidatura dei 9 candidati che non hanno consegnato l'estratto del casellario giudiziale nei termini di legge, ha violato l'art. 62 cpv. 3 LEDP e di conseguenza i diritti politici del ricorrente.

IV. Spese e ripetibili

8. Il ricorrente agisce unicamente per motivi ideali e non rivendica alcuna indennità per ripetibili a carico del Cantone Ticino, benché questo gravame gli abbia provocato delle spese. In ogni caso si rinuncia a pretendere un qualsivoglia risarcimento anche per dimostrare che lo spirito di questo ricorso è incentrato unicamente su un sano esercizio dei diritti politici e un comportamento corretto delle autorità e non su questioni pecuniarie o tentativi di guadagno attraverso le ripetibili.

Evidentemente in nessun caso, nemmeno se facessero capo a un avvocato libero professionista, il Consiglio di Stato e il Dipartimento delle istituzioni hanno diritto a ripetibili (art. 68 cpv. 3 LTF ; DTF 125 I 182 consid. 7 pag. 202).

Per questi fatti e motivi si chiede all'Alto Tribunale federale di giudicare:

I. IN ORDINE

Il Consiglio di Stato del Cantone Ticino è invitato senza indugio a voler osservare l'art. 112 cpv. 1 lett. d LTF.

II. NEL MERITO

1. Il ricorso è accolto, la decisione impugnata è annullata e la causa è rinviata al Consiglio di Stato per nuovo giudizio.
2. Non si preleva tassa di giustizia né si assegnano ripetibili per la sede federale.

Con perfetto ossequio

Giorgio Ghiringhelli

Allegati:

- decisione impugnata

- ricorso di diritto pubblico nella causa 1P.535/2005 (limitatamente alla questione delle spese: punto 21)